



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.1061/2022 R.G.L.
promossa

D A

(avv. RICCARDI RICCARDO ROLANDO)

- **ricorrente** -

CONTRO

S.P.A.

INPS

- **resistenti** -

Avente ad oggetto: altre ipotesi

A seguito dell'udienza del 11/06/2024, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,

SENTENZA

Completa di dispositivo e motivi della decisione:

DISPOSITIVO

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,

- dichiara indebite le trattenute operate da _____, per l'effetto, la condanna a restituire al ricorrente le relative somme;

- condanna _____ al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro _____ oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, compensandole con INPS.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 4.2.2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio [redacted] e INPS chiedendo *“accertare e dichiarare che al Personale del Corpo Militare Volontario dell’Associazione della Croce Rossa Italiana spetta il trattamento economico di cui all’art. 1 del R.D. 653/1940 a carico di INPS; - per l’effetto, accertare e dichiarare l’indebito trattenimento delle somme operate da Wind TRE S.p.A. per la rifusione delle somme non erogate da INPS a titolo di richiamo alle armi e condannare la [redacted] a sospendere l’indebita trattenuta operata in danno del ricorrente nonchè a rifondere allo stesso le somme già trattenute oltre a rifondere le ore di ferie e ROL non fruite in costanza di richiamo ed il controvalore dei buoni pasto (€ 1.666) non erogati a facenti parte degli elementi di paga; - condannare INPS sede provinciale di Palermo, in persona del direttore pro tempore e legale rappresentante, al pagamento di Euro 18.541,44 anche a titolo di compensazione a favore di [redacted], onde manlevare da qualsivoglia pretesa creditoria nei confronti del ricorrente a titolo di “richiamo alle armi”; - condannare [redacted] alla rifusione del danno morale arrecato al lavoratore atteso il proprio comportamento contrario ai principi giuslavoristici ed abusando del proprio ruolo di datore di lavoro. - con vittoria di tutte competenze e spese di lite”.*

Ritualmente instaurato il contraddittorio i convenuti contestavano la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

La causa, istruita documentalmente, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa col deposito della presente sentenza.

Deve innanzitutto rilevarsi che l’unico soggetto legittimato a richiedere il rimborso dell’indennità all’Istituto è la società [redacted].

Nel merito il ricorso è fondato.

Il ricorrente lamenta che, a seguito della Circolare INPS del 5.2.2021 n. 3, la datrice di lavoro, ritenendo non dovuta l’indennità prevista dall’art. 1 L. n. 653/1940, già erogata, ne ha richiesto la restituzione, operando trattenute mensili pari ad euro 309,02.

Giova rammentare il disposto dell’art. 1 L. 653/1940 “Agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle forze armate, che risultino all’atto del richiamo alle dipendenze dei datori di lavoro di cui all’art. 4 della presente legge, è dovuta: a) per i primi due mesi una indennità mensile pari alla retribuzione; b) successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione inerente all’impiego, una indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti. L’indennità di cui alla

lettera a) non può essere concessa, nel periodo di un anno, che per l'ammontare di due mensilità della retribuzione anche se nel periodo stesso l'impiegato sia assoggettato a più richiami eccedenti i due mesi. In favore degli impiegati su indicati sarà continuato, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e per altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di essa, nella misura dovuta sull'ultima retribuzione mensile percepita al momento del richiamo e saranno loro pure corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella misura spettante al momento di esso, salve le variazioni conseguenti a modifiche nel loro stato di famiglia. Gli impiegati suindicati hanno diritto alla conservazione del posto. Il tempo passato in servizio militare deve essere computato agli effetti della anzianità".

La circolare INPS, richiamando «il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante "Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate", precisa che le "Forze di Polizia" sono costituite dalle "Forze di Polizia a ordinamento civile" (Polizia di Stato, Corpo della Polizia penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato, ora assorbito nell'Arma dei Carabinieri ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177) e dalle "Forze di Polizia ad ordinamento militare" (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), confermando l'esclusione dai Corpi di Polizia del Corpo Militare della CRI (...)» conclude che «l'Associazione della Croce Rossa italiana è esclusa dal novero delle Forze Armate e, pertanto, per i lavoratori dipendenti, richiamati alle armi presso la suddetta Associazione, non è prevista l'indennità di cui alla legge n. 653 del 1940».

Inoltre giova considerare che il Corpo militare volontario resta disciplinato dal D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 (Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare), per quanto non diversamente disposto dal D. Lgs. n. 178/2012 il quale prevede espressamente che il richiamo del personale del Corpo Militare volontario è disposto senza assegni (art. 5, comma 2), che il Corpo Militare volontario è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo iscritto in un ruolo unico (art. 5, co. 3), che non è soggetto ai codici penali militari/disposizioni in materia di disciplina militare (art. 5, co. 3) che il servizio prestato dal Corpo Militare volontario/Corpo delle Infermiere volontarie è gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1758 del D. Lgs. n. 66/2010 (art. 5, co. 4).

La Corte Costituzionale ha affermato «che il personale militare della Croce rossa italiana non appartiene alle Forze armate o alle Forze di polizia dello Stato ed anzi non ha mai ricevuto una disciplina legislativa contestuale con quella del personale statale, appartenente alle Forze

armate o alle Forze di polizia, essendo, tra l'altro, personale non dello Stato, ma di un ente, eretto a suo tempo in corpo morale come associazione italiana della Croce rossa (legge 21 maggio 1882, n. 768: "Provvedimenti relativi all'Associazione italiana della Croce rossa"; r. d. 7 febbraio 1884, n. 1243: "Erezione in corpo morale dell'Associazione italiana della Croce rossa"; r.d.l. 10 agosto 1928, n. 2034: "Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce rossa italiana"); che successivamente la CRI, qualificata come associazione (legge 13 ottobre 1962, n. 1496: "Modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce rossa"), è stata riconosciuta quale "ente privato di interesse pubblico" (d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, con riordinamento della Croce rossa italiana: art. 70 della legge n. 833 del 1978) ancorchè il mutamento sia stato ritenuto subordinato all'emanazione di nuovo statuto (Cassazione, sez. un. 17 marzo 1989, n. 1345) e successivamente modificata come "avente ad ogni effetto qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico" (art. 7, comma 1, del d.l. 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 1995, n. 490); che il corpo militare della CRI, corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate, ma non facente parte integrante delle stesse Forze armate ancorché sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare ed a quelle sostanziali del codice penale militare ed obbligato al giuramento, ha mantenuto - in forza del disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 613 del 1980 - la sua precedente collocazione, nonostante la trasformazione della CRI, accompagnata con l'ulteriore previsione che è a carico dell'Associazione il compito di attendere, in via ordinaria, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministro della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza del Corpo al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi, che sono sovvenzionati, sia per l'organizzazione sia per il funzionamento, dallo Stato; che la natura del Corpo militare della Croce rossa è confermata dalla dipendenza dell'autorità di vertice del corpo direttamente dal presidente nazionale dell'Associazione, salvo che nei periodi di mobilitazione (art. 11 del d.P.R. n. 613 del 1980); che non può portare ad una conclusione di appartenenza alle forze armate, con conseguente esigenza di contestuale determinazione dell'ordinamento e del trattamento economico del Corpo speciale e di ingiustificata lacuna legislativa nella omessa previsione del personale militare della CRI, il richiamo alla normativa di gerarchia dei gradi, con corrispondenza ai gradi dell'esercito (art. 2 del r.d. n. 484 del 1936), accompagnata dalla precisazione che è personale proprio della Croce Rossa arruolato in corpo speciale volontario (art. 1 del r.d. n. 484, cit.) e da una specifica e completa disciplina legislativa relativa al trattamento economico; che, infatti, la specifica autonoma disciplina del trattamento economico di detto personale, fissato con disposizione avente valore di legge in quanto adottata ai sensi dell'art. 3, numero 1, della legge 31 gennaio 1926, n.

lettera a) non può essere concessa, nel periodo di un anno, che per l'ammontare di due mensilità della retribuzione anche se nel periodo stesso l'impiegato sia assoggettato a più richiami eccedenti i due mesi. In favore degli impiegati su indicati sarà continuato, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e per altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di essa, nella misura dovuta sull'ultima retribuzione mensile percepita al momento del richiamo e saranno loro pure corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella misura spettante al momento di esso, salve le variazioni conseguenti a modifiche nel loro stato di famiglia. Gli impiegati suindicati hanno diritto alla conservazione del posto. Il tempo passato in servizio militare deve essere computato agli effetti della anzianità».

La circolare INPS, richiamando «*il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante "Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate", precisa che le "Forze di Polizia" sono costituite dalle "Forze di Polizia a ordinamento civile" (Polizia di Stato, Corpo della Polizia penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato, ora assorbito nell'Arma dei Carabinieri ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177) e dalle "Forze di Polizia ad ordinamento militare" (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), confermando l'esclusione dai Corpi di Polizia del Corpo Militare della CRI (...)» conclude che «*l'Associazione della Croce Rossa italiana è esclusa dal novero delle Forze Armate e, pertanto, per i lavoratori dipendenti, richiamati alle armi presso la suddetta Associazione, non è prevista l'indennità di cui alla legge n. 653 del 1940*».*

Inoltre giova considerare che il Corpo militare volontario resta disciplinato dal D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 (Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare), per quanto non diversamente disposto dal D. Lgs. n. 178/2012 il quale prevede espressamente che il richiamo del personale del Corpo Militare volontario è disposto senza assegni (art. 5, comma 2), che il Corpo Militare volontario è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo iscritto in un ruolo unico (art. 5, co. 3), che non è soggetto ai codici penali militari/disposizioni in materia di disciplina militare (art. 5, co. 3) che il servizio prestato dal Corpo Militare volontario/Corpo delle Infermiere volontarie è gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1758 del D. Lgs. n. 66/2010 (art. 5, co. 4).

La Corte Costituzionale ha affermato «che il personale militare della Croce rossa italiana non appartiene alle Forze armate o alle Forze di polizia dello Stato ed anzi non ha mai ricevuto una disciplina legislativa contestuale con quella del personale statale, appartenente alle Forze

armate o alle Forze di polizia, essendo, tra l'altro, personale non dello Stato, ma di un ente, eretto a suo tempo in corpo morale come associazione italiana della Croce rossa (legge 21 maggio 1882, n. 768: "Provvedimenti relativi all'Associazione italiana della Croce rossa"; r. d. 7 febbraio 1884, n. 1243: "Erezione in corpo morale dell'Associazione italiana della Croce rossa"; r.d.l. 10 agosto 1928, n. 2034: "Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce rossa italiana"); che successivamente la CRI, qualificata come associazione (legge 13 ottobre 1962, n. 1496: "Modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce rossa"), è stata riconosciuta quale "ente privato di interesse pubblico" (d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, con riordinamento della Croce rossa italiana: art. 70 della legge n. 833 del 1978) ancorchè il mutamento sia stato ritenuto subordinato all'emanazione di nuovo statuto (Cassazione, sez. un. 17 marzo 1989, n. 1345) e successivamente modificata come "avente ad ogni effetto qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico" (art. 7, comma 1, del d.l. 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 1995, n. 490); che il corpo militare della CRI, corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate, ma non facente parte integrante delle stesse Forze armate ancorché sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare ed a quelle sostanziali del codice penale militare ed obbligato al giuramento, ha mantenuto - in forza del disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 613 del 1980 - la sua precedente collocazione, nonostante la trasformazione della CRI, accompagnata con l'ulteriore previsione che è a carico dell'Associazione il compito di attendere, in via ordinaria, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministro della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza del Corpo al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi, che sono sovvenzionati, sia per l'organizzazione sia per il funzionamento, dallo Stato; che la natura del Corpo militare della Croce rossa è confermata dalla dipendenza dell'autorità di vertice del corpo direttamente dal presidente nazionale dell'Associazione, salvo che nei periodi di mobilitazione (art. 11 del d.P.R. n. 613 del 1980); che non può portare ad una conclusione di appartenenza alle forze armate, con conseguente esigenza di contestuale determinazione dell'ordinamento e del trattamento economico del Corpo speciale e di ingiustificata lacuna legislativa nella omessa previsione del personale militare della CRI, il richiamo alla normativa di gerarchia dei gradi, con corrispondenza ai gradi dell'esercito (art. 2 del r.d. n. 484 del 1936), accompagnata dalla precisazione che è personale proprio della Croce Rossa arruolato in corpo speciale volontario (art. 1 del r.d. n. 484, cit.) e da una specifica e completa disciplina legislativa relativa al trattamento economico; che, infatti, la specifica autonoma disciplina del trattamento economico di detto personale, fissato con disposizione avente valore di legge in quanto adottata ai sensi dell'art. 3, numero 1, della legge 31 gennaio 1926, n.

100, originariamente mediante apposite tabelle contenute negli artt. 117 (per gli ufficiali) e 155 (per i sottufficiali e truppa) del r.d. n. 484 citato, prevede (art. 116) la possibilità di successivi provvedimenti (come atti fondati sull'autonomia regolamentare dell'ente) diretti ad un adeguamento "in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali", come forma di modifica in relazione alle varianti che successivamente venissero stabilite per l'esercito; che l'adeguamento non è assolutamente automatico, in quanto solo in tempo di guerra è imposta una parificazione di trattamento economico con i pari grado dell'esercito - come sottolineato anche dalla giurisprudenza amministrativa - (art. 116, secondo comma, del r.d. n. 484 cit.), ma è rimesso a provvedimenti degli organi dell'ente, che devono tenere conto delle indicazioni normative e dei principi propri dell'azione amministrativa ed in ogni caso sono tenuti a ponderate valutazioni delle particolarità organizzative e funzionali del Corpo militare della CRI e delle disponibilità di bilancio, anche in relazione alle sovvenzioni statali, essendo la regola della copertura finanziaria della maggiore spesa, un principio cui sono tenuti tutti gli enti ed organismi pubblici; che, sulla base delle anzidette affermazioni, deve escludersi in radice sia l'esistenza di una lacuna nelle norme denunciate in ordine alla omessa previsione del personale militare della CRI in quanto estraneo alle finalità e all'oggetto della normativa stessa, mentre il trattamento economico del personale anzidetto è disciplinato, in relazione a diversità di situazioni e natura del rapporto, da autonoma normativa, che prevede la possibilità di adeguamento attraverso l'esercizio del potere regolamentare dell'ente».

Ed ancora, con sentenza 79/2019 la Consulta, oltre a dichiarare «non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del 2012, sollevate, in riferimento agli artt. 1 e 76 Cost., in relazione all'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), dal TAR Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del 2012, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal TAR Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe», ha affermato che «7.4.– Il d.lgs. n. 178 del 2012, oggetto del presente giudizio, è quindi intervenuto in tale contesto, sulla scorta dell'art. 2 della legge n. 183 del 2010, così tentando di rimediare alle citate disfunzioni. Esso ha disposto la graduale trasformazione della CRI da ente pubblico, sia pure a base associativa, in persona giuridica di diritto privato, ancorché di interesse pubblico ed ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario. Detta persona giuridica, denominata «Associazione della Croce Rossa

italiana», è iscritta nel registro nazionale del “Terzo settore”, posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica (art. 1, comma 1) e abilitata ad operare nell’ambito della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (art. 1, comma 2). Nel contempo sono individuate le attività svolte dalla Croce Rossa, anch’esse qualificate di «interesse pubblico» (art. 1, commi 4, 5 e 6).

Al fine di realizzare la trasformazione della natura giuridica dell’ente, il decreto legislativo censurato ha disposto un percorso graduale e transitorio, che passa per l’istituzione di un Ente strumentale (art. 2), soggetto-ponte volto a favorire il subentro della neoistituita Associazione al preesistente ente pubblico (art. 3), del quale sono disciplinati contestualmente la liquidazione e i relativi rapporti giuridico-patrimoniali, il trasferimento dei beni e del personale (rispettivamente, artt. 4, 5, 6 e 8) con le modalità di finanziamento della nuova associazione (artt. 1, comma 6, 2, comma 5, e 8, comma 2). Ha disposto, infine, un mutamento del rapporto di impiego del personale militare della CRI.

7.4.1.– In particolare, le disposizioni che riguardano detto personale sono contenute negli artt. 5 e 6 del menzionato decreto legislativo, il quale si muove lungo due direttrici fondamentali: volontarietà e gratuità del servizio prestato nel Corpo militare volontario e trasferimento del personale militare a ruoli civili, con mantenimento delle principali voci retributive.

Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 178 del 2012, a decorrere dall’entrata in vigore del d.P.C.m. (previsto dal successivo art. 6, comma 1), che fissa i criteri di equiparazione tra il personale militare e quello civile della CRI, il personale del Corpo militare transita in un ruolo ad esaurimento nell’ambito del personale civile della CRI, è collocato in congedo ed è iscritto, a domanda, nel Corpo militare volontario.

Lo stesso art. 5, comma 5, si preoccupa poi di salvaguardare le due voci principali del trattamento retributivo del personale militare privatizzato, riconoscendo la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio, e il trattamento del corrispondente personale civile.

Il successivo art. 6 consente al personale una duplice opzione: rimanere nei ruoli della nuova Associazione della Croce Rossa italiana nei limiti dell’organico definito dal Presidente di essa (comma 2); oppure essere collocato in mobilità, in conformità agli «strumenti utilizzabili per la gestione di eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni» (art. 6, comma 3), con conseguente applicazione delle procedure di mobilità volte a favorire il riassorbimento del personale delle Province (art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11, che rinvia all’art. 1, commi da 424 a 428, della legge n. 190 del 2014).

7.4.2.– *Quanto al Corpo militare della CRI, l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo in esame, stabilisce che assuma la denominazione di Corpo militare volontario e, insieme al Corpo delle infermiere volontarie, costituisca un Corpo ausiliario delle Forze armate, chiamato a prestare servizio gratuito. I suoi appartenenti sono individuati tra il «personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico [...].*

7.4.3.– *In sintesi, il d.lgs. n. 178 del 2012 ha provveduto a congedare e a trasferire al ruolo civile tutto il personale militare della CRI, con salvaguardia del relativo trattamento retributivo (fondamentale ed accessorio). Parte di esso può scegliere, purché rientrante nei citati limiti di organico stabiliti dal Presidente della CRI, di rimanere alle dipendenze dell'Associazione; coloro che non optano per tale soluzione, o non rientrino nei limiti di organico, sono messi in mobilità con destinazione ad altre amministrazioni, con applicazione, come dianzi detto, della normativa prevista per i trasferimenti dei dipendenti delle amministrazioni provinciali.*

I componenti del personale militare, così privatizzato, possono chiedere di entrare a fare parte del Corpo militare volontario, ove però svolgono servizio gratuito in un ruolo unico. A tali soggetti non si applicano i codici penali militari, mentre continua ad applicarsi il cod. ordinamento militare, ad eccezione delle disposizioni in materia di disciplina militare (art. 5, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 178 del 2012)».

Gli appartenenti al Corpo militare non sono inquadrabili quindi nelle Forze Armate, né in una forza di polizia nazionale o locale in quanto tale Corpo non fa parte integrante delle Forze Armate ma è, sotto un profilo funzionale, da sempre un Corpo ausiliario delle medesime. E però i medesimi vengono considerati a tutti gli effetti militari - sono sottoposti a giuramento, a una gerarchia militare (con gradi mutuati da quelli delle forze armate) e al rispetto della disciplina militare (sul punto c'è stato un'importante novità contenuta nel decreto legislativo n.178/2012, che più avanti verrà puntualmente trattata). Il personale del Corpo militare chiamato comunque in servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di necessità pubblica e per istruzioni, conserva l'impiego ai sensi dell'art. 990 del decreto legislativo n. 66/2010.

Occorre quindi osservare che il Corpo militare della CRI non ha mai fatto parte delle Forze Armate ma ne è stato ausiliario vuoi in caso di guerra o di grave crisi internazionale, vuoi anche per interventi di emergenza in tempo di pace, senza che si possano estendere al Corpo militare della CRI le disposizioni vigenti per il Personale militare delle Forze Armate.

Il processo di riorganizzazione della CRI, la sua graduale trasformazione da ente pubblico (a base associativa) a persona giuridica di diritto privato di interesse pubblico ed ausiliaria di pubblici poteri non hanno inciso, se non esclusivamente per gli aspetti espressamente previsti nel D.Lgs 178/2012, sulla natura e sulle funzioni del Corpo militare della CRI, permanendo immutata

l'ausiliarietà della funzione della Croce Rossa. Ed allora, considerato che l'indennità di cui all'art. 1 l. 653/1940 è prevista per "gli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle forze armate", ossia in ausilio alle forze armate, non può ritenersi che le modifiche apportate dal d. lgs. 178/2012 abbiano inciso sulla debenza della indennità ai dipendenti privati che siano stati richiamati alle armi per qualunque esigenza.

Deve pertanto ritenersi illegittimo il recupero dell'indennità effettuato dalla convenuta con obbligo di restituire le somme già trattenute.

Le ulteriori richieste non possono trovare accoglimento per carenza di specifica allegazione e prova dei relativi presupposti.

La società convenuta dovrà rifondere al ricorrente le spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, sussistendo giusti motivi per compensarle con INPS.

P.Q.M.

Decide come in epigrafe.

Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione *ex art. 127 ter c.p.c.* del 11/06/2024

Il Giudice del Lavoro

Santina Bruno